

# Comune di Calusco D'Adda

Verbale n.9 del 23/06/2021

## **Parere sulla proposta di delibera " Tari 2021 approvazione PEF e tariffe e determinazione riduzione a causa dell'emergenza Covid -19**

L'ORGANO DI REVISIONE : Revisore Unico Dssa Daniela Morlacchi

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di giugno Il Revisore Unico , nominato con delibera del Consiglio Comunale ha esaminato la proposta n. 16 del 16/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto " " **Tari 2021 approvazione PEF e tariffe e determinazione riduzione a causa dell'emergenza Covid -19**"

Vista

- la norma istitutiva del Tributo e in particolare la recente delibera ARERA N.443 DEL 31.10.2019 , concernente il nuovo metodo tariffario

Richiamato l'art 239 comma 1 lett b) n.7 del Dlgs n.267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, conv. In legge 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali

Visti

- l'art.30 comma 5 del D.L. 22.03.2021 n.41 che così recita: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'art.53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti , entro il 30 giugno 2021;

L'art.6 del DL 25.5.2021 N.73 che così recita:

*Al punto " 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche*

*Al punto " 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

Ottenute le copie del Piano Finanziario Tari 2021 corredato di tutti gli allegati e dello schema di base della delibera di approvazione

Vista la relazione accompagnatoria al PEF

Verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel Pef e nella documentazione a corredo

Preso atto che l'impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del Pef 2021 validato

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art-49 comma 1 del Dlgs 267/2000

Il Revisore

**Esprime**

Per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto .

Milano, 23/06/2021

Il Revisore Unico

Dssa Daniela Morlacchi

